



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'APPOSITA SEZIONE DEL REA O DI INIBIZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PER LA SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N.39/1989

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di Conservatore del Registro delle Imprese

Con i poteri di cui al D.Lgs. n.165/2001, all'art.35 dello Statuto e all'art.16 del del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale e Conservatore dell'area anagrafico-certificativa;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n.2023000432 del 13/10/2023, modificata con Determinazione n.2023000492 del 24/11/2023, concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

VISTI l'art.8 della Legge 580/1993, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art.2188 c.c. e gli artt.9 e 10 del D.P.R. 581/1995, nonché l'art.11 recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;

VISTI la Legge n.39/1989, così come modificata dalla Legge n.57/2001, concernente la disciplina della professione di mediatore, il D.M. n.452/1990 quale suo regolamento di attuazione e, in particolare, gli artt.18, 19 e 20 che indicano i presupposti e le modalità di applicazione delle possibili sanzioni disciplinari cui è soggetto il mediatore che difetti di uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art.2 c.3 della Legge n.39/1039;

VISTO l'art.73 c.3 del D.Lgs.59/2010, così come modificato dal D.Lgs. 147/2012, che ha assoggettato l'attività di intermediazione commerciale e di affari alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;

VISTO l'art.73 c.6 del decreto in esame che prevede che *"ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n.ro 39, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);"*

VISTO il D.M. 26/10/2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla citata legge n. 39/1989, ed in particolare gli artt.7 e 8 che prescrivono una *"verifica dinamica della permanenza dei requisiti"* con le conseguenziali sanzioni (cessazione d'ufficio dell'attività di impresa con annotazione nel REA o cancellazione dall'apposita sezione del REA per le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa) nel caso in cui dalla verifica emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO che le imprese e le persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA, per le quali in data **13/03/2024** con prot. **8238/U** è stato avviato il procedimento previsto dalla succitata disposizione, non hanno provveduto all'aggiornamento della posizione nel termine di 30 giorni dal perfezionamento della notifica e che le comunicazioni di invito a conformarsi non hanno sortito un esito positivo;



VISTA, ai sensi dell'art.6 del D.M. del 26/10/2011, la competenza in materia del Conservatore del Registro delle Imprese ad adottare i provvedimenti di inibizione alla prosecuzione dell'attività per mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che, dal mancato riscontro alla richiesta effettuata dal Registro delle Imprese, deriva la consequenziale adozione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività o di cancellazione dall'apposita sezione del REA;

RITENUTO che risulta improcrastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO ATTO che la notifica agli interessati del provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività costituisce il presupposto di efficacia dell'atto medesimo e di eventuale proposizione di ricorso al T.A.R. competente entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza salvo il ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Circolare n.3675/c del 15/10/2014;

RICHIAMATA la Direttiva del Conservatore n.3 del 07/07/2021 (pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera di Commercio di Foggia al seguente link: https://www.fg.camcom.it/sites/default/files/upload/pratiche_e_iscrizioni/registro_impresedirettive_conservatore/2021/2021_07_07-direttiva_3art_40dl76_20-notifichemassive.pdf) con cui si stabilisce di procedere per tutti i procedimenti massivi che coinvolgono un numero elevato di imprese, alle notificazioni di avvisi alle imprese o di avvio dei procedimenti e delle consequenziali determinazioni del Conservatore, attraverso la pubblicazione all'Albo *on-line* e la contestuale comunicazione a mezzo PEC ai domicili digitali delle imprese (ove posseduta), con relativo avviso sulla *homepage* del sito camerale;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario ed opportuno notificare il presente provvedimento a mezzo plico raccomandato postale alle persone fisiche, non imprese, iscritte nell'apposita sezione del REA già destinatarie, con la medesima modalità di notifica, dell'avviso di avvio del procedimento, salva la comunicazione a mezzo PEC se posseduta attiva e valida, pur non avendone l'obbligo;

RITENUTO che la pubblicazione del provvedimento di inibizione all'Albo Camerale "*on line*" della Camera di Commercio di Foggia, per un periodo continuativo di 30 giorni, concede un tempo sufficientemente ampio per notificare i destinatari della cessazione dell'attività dell'impresa o della cancellazione dalla apposita sezione del REA, costituendo una valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.21-bis della Legge n.241/1990;

CONSIDERATO che l'Albo Camerale dell'Ente è regolarmente consultabile "*on line*" nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Foggia <http://www.fg.camcom.gov.it/alboonline> ;

RITENUTO che tale modalità di notificazione agevolerebbe un repentino aggiornamento delle posizioni iscritte nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.) a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile E.Q. del Servizio IV - "Servizi Anagrafico-Certificativi", circa la legittimità degli adempimenti procedurali già avviati e di quelli consequenziali;



RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. la cancellazione dall'apposita sezione del REA per le persone fisiche che non abbiano dichiarato il mantenimento del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore e l'inibizione alla prosecuzione dell'attività di mediatore delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di cui, tutte, all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. l'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla apposita sezione del R.E.A. in capo a ciascuna persona fisica che non abbia dichiarato il mantenimento del possesso dei requisiti di mediatore (tali persone fisiche, in base alla normativa vigente, potranno denunciare in futuro l'eventuale inizio di attività solo se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, dell'attestato di frequenza di un corso di formazione professionale riconosciuto e del superamento dell'esame abilitante presso una Camera di Commercio);
3. l'annotazione d'ufficio nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative, tenuto dall'Ufficio Registro delle Imprese, della cessazione dell'attività di mediatore in capo alla posizione R.E.A. di ciascuna impresa iscritta nel Registro delle Imprese, con la precisazione che in caso di impresa individuale si provvede a cessare l'attività della medesima lasciando l'impresa esistente ed inattiva;
4. la notifica a mezzo P.E.C. della disposta inibizione e della sua corrispondente annotazione nel R.E.A. nei confronti di quelle imprese che abbiano un valido indirizzo di posta elettronica elettronica certificata;
5. la notifica a mezzo plico postale raccomandato della disposta cancellazione dall'apposita sezione del REA nei confronti di quelle persone fisiche che non abbiano l'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica elettronica certificata, salvo che ne siano in possesso;
6. la pubblicazione "on line" all'Albo Camerale, per 30 giorni consecutivi, del presente provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività delle imprese iscritte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-bis della Legge n.241/1990, a valere quale notificazione per tutti quei casi in cui gli esiti delle notifiche di cui ai punti precedenti non abbiano avuto riscontro positivo;
7. la pubblicazione nella sezione permanente del sito della allegata determina di inibizione dell'attività dei mediatori raggiungibile al link: <https://www.fg.camcom.it/servizi/agenti-daffari-mediazione>
8. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, salvo il ricorso gerarchico improprio al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Circolare n.3675/c del 15/10/2014 raggiungibile sul sito

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2031459-circolare-3675-c-del-15-ottobre-2014-termini-di-ricevibilita-dei-ricorsi-gerarchici-impropri>

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
firma digitale resa ex art.24 del D.Lgs. 82/2005